MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Identificativo documento	MOG231_PG_01
Data Approvazione	16/10/2026
Redatto da	CO.DE
Verificato	
Approvato	CdA

REVISIONI

Versione	Data	Contenuto
REV_2026	16/10/2026	Parte Generale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. N. 231 DEL 2001

PARTE GENERALE

INDICE

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001. 2

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni. 2

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato. 4

2 NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO 6

3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO 8

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello. 8

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello. 9

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi. I processi aziendali a rischio reato individuati. 12

3.4 Funzione del Modello. 29

3.5 Struttura del Modello. 31

3.6 Aggiornamenti normativi. 32

3.7 Le Linee Guida Confindustria 2021. 51

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA. 51

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. 51

4.2 Requisiti. 52

4.3 Nomina, durata e revoca. 54

4.4 Compiti ed attribuzioni. 55

4.5 Poteri. 57

4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni. 57

4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi. 57

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza. 58

4.7 Flussi informativi verso il CdA 58

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. 58

5. IL WHISTLEBLOWING 59

5.1 Ambito applicativo oggettivo 60

5.2 Ambito applicativo soggettivo 61

5.3 I canali di segnalazione 62

6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 65
6.1 Formazione del personale. 65
6.2 Informativa a collaboratori e *partners*. 66
6.3 Contenuti della formazione ed informazione. 67
6.4 Formazione ed informazione in materia di *whistleblowing* 67
6.4.1. Obblighi di formazione 68
6.4.2. Obblighi informativi 68

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (nel prosieguo anche "*Decreto*"), emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 e recentissimamente modificato come meglio descritto nel par. 3.6 "Aggiornamenti normativi", ha introdotto nell'ordinamento italiano (ratificando e dando esecuzione ai seguenti Atti internazionali: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità' Europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e suo primo Protocollo sottoscritto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, sottoscritta a Bruxelles il 29 novembre 1996; Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione europea, sottoscritta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali sottoscritta a Parigi il 17 dicembre 1997) un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

a) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da

persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

b) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il fatto e sussiste anche nel caso in cui uno dei reati previsti dal Decreto (detti anche reati presupposto) venga commesso nella forma del tentativo.

In questa ipotesi è, tuttavia esclusa, ai sensi dell'articolo 26 la punibilità dell'Ente che *"impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

Il senso della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 risiede nell'estensione della responsabilità da reato agli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del fatto penalmente illecito.

Venendo alle conseguenze connesse all'accertamento di siffatto tipo di responsabilità, la richiamata normativa prevede sia sanzioni pecuniarie (art. 10), che misure interdittive (art. 13).

Tra queste ultime, considerate le più gravi per le conseguenze in grado di provocare nei confronti dell'Ente, si annoverano:

a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
b. la sospensione o la revoca di licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
c. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,

d. l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,

e. il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

È, inoltre, prevista la confisca, anche per equivalente, del profitto o del prodotto del reato (art. 19).

Ancora, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interdizione dell'attività dell'ente, può essere disposta – in luogo dell'applicazione della sanzione – la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorrano determinate condizioni (art. 15).

La responsabilità contemplata dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale possibile esimente della responsabilità da reato.

L'articolo 6 del Decreto prevede per la società o l'Ente una forma di esonero dalla responsabilità da reato qualora dimostri che:

a) il proprio organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo* (in seguito anche "Modello" o "Modello Organizzativo") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, il Modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le attività dell'Ente nello svolgimento delle quali è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
6. prevedere, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare (cfr. art. 6 modificato dal D.Lgs. 24/2023 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la*

protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali").

Lo stesso Decreto 231/2001 stabilisce che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità degli stessi a prevenire i reati previsti agli artt. 24 e seguenti.

2 NATURA ED ORGANIZZAZIONE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO

2.1 La natura dell'Ente e le sue attività

La Fondazione Francesco Balicco (di seguito anche la "Fondazione" o l'"Ente") è un ente di antica costituzione, sorto per volontà testamentaria del proprio fondatore a beneficio degli anziani del Comune di Martinengo e successivamente trasformato, ai sensi della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione gestisce, in Martinengo (BG), Via Vallere n. 4, una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) destinata all'accoglienza, alla cura e all'assistenza di persone anziane non autosufficienti, alle quali assicura assistenza medica, assistenza infermieristica nell'arco delle ventiquattro ore, assistenza socio-sanitaria, interventi di riabilitazione e fisioterapia, attività di animazione, nonché i servizi alberghieri di ristorazione, lavanderia e pulizia. In attuazione delle volontà del fondatore, la Fondazione riconosce priorità di accesso e condizioni economiche calmierate ai cittadini residenti e nativi del Comune di Martinengo.

La Residenza dispone di 75 posti letto, dei quali 68 contrattualizzati e accreditati con la Regione Lombardia e 7 destinati ad accoglienze temporanee. La struttura è accreditata con la Regione Lombardia ed eroga le

proprie prestazioni nell'ambito del sistema socio-sanitario regionale. La Fondazione svolge altresì interventi a carattere domiciliare a favore di persone fragili e dei rispettivi caregiver, secondo le misure previste dalla programmazione regionale.
La Fondazione è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo lo standard UNI EN ISO 9001 e adotta una Carta dei Servizi, periodicamente aggiornata, nella quale sono illustrati i servizi offerti, i criteri di accesso e gli standard assistenziali assicurati agli ospiti.

2.2 Struttura organizzativa

Il sistema di *governance* della Fondazione è imperniato sui seguenti organi: il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri nominati dal Sindaco del Comune di Martinengo e in carica per un quadriennio, cui spettano le funzioni di indirizzo e di amministrazione dell'Ente; il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza, convoca e presiede il Consiglio, dà esecuzione alle relative deliberazioni e stipula i contratti dell'Ente; il Revisore Unico, cui è affidata la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Sotto il profilo operativo, la Fondazione si avvale di un organico interno ridotto, dedicato alle funzioni amministrative, mentre i servizi sanitari, socio-assistenziali e alberghieri sono affidati, in regime di appalto, a un operatore economico specializzato; l'assistenza medica e la Direzione Sanitaria sono assicurate da professionisti incaricati in regime di libera professione, mentre a soggetti esterni qualificati sono affidati gli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Responsabile della Protezione dei Dati. Tale assetto, fondato su un'ampia esternalizzazione dei servizi, assume specifico rilievo ai fini del presente Modello, segnatamente sotto il profilo del coordinamento e della

vigilanza sulle attività svolte dagli appaltatori e dai collaboratori esterni che operano nell'interesse della Fondazione.

3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FONDAZIONE FRANCESCO BALICCO

3.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

La Fondazione – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative degli ospiti e del lavoro dei suoi dipendenti e collaboratori – ha giudicato conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto 231.

In tale ottica, la Fondazione ritiene che detto Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nel suo interesse, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati sopra menzionati.

Il documento è stato predisposto tenendo in debita considerazione, oltre alle prescrizioni del Decreto:

1. Le nuove *Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001* adottate a giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia;
2. le *Linee Guida per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231* elaborate dal Consiglio di Presidenza di Confcooperative;
3. per gli aspetti connessi ai reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni di cui alle *Linee guida UNI – INAIL per*

un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, alla relativa guida operativa dell'ottobre 2003 ed alla *British Standard OHSAS 18001:2007 o UNI 45001:2018 e le Linee di indirizzo - INAIL 2023 - per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del D.lgs. 231/01*.

Va rilevato che il legislatore ha seguito un approccio sinergico in tema di sistemi di minimizzazione e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, intrecciando la disciplina prevenzionistica ex D.Lgs. 81/2008 con quella della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. L'art. 30 co. 5 afferma, infatti, che i modelli di organizzazione e gestione adottati sulla base di alcuni sistemi di controllo del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori si presumono conformi ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimenti dalla responsabilità da reato dell'ente.

4. Per gli aspetti connessi ai reati tributari, le prescrizioni contenute nella circolare della Guardia di Finanza n. 0216816/2020 del 01 settembre 2020, nonché a quelle relative al *Tax Control Framework* (OECD, *preliminary version, 2013, "Co-operative compliance: a Framework - From enhanced relationship to co-operative compliance"; OECD, 2009, "Building transparent tax compliance by banks"; OECD, 2016, "Co-operative Tax Compliance - Building Better Tax Control Framework*";

3.2 La metodologia seguita nella costruzione del Modello.

Nel processo di elaborazione del proprio Modello, la Fondazione si è attenuta – come già detto – alle *Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001*, le quali

delineano la fisionomia di un sistema di gestione e di controllo dei rischi che possa dirsi coerente con le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 6 co. 2 D.Lgs. 231/2001 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo.

In particolare, le lettere a) e b) della disposizione si riferiscono espressamente ad alcune attività correlate ad un processo di sana e prudente gestione dei rischi.

Tale sistema, in particolare, si articola attraverso le seguenti fasi:

a) l***dentificazione*** dei rischi potenziali: ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231 (c.d. "*mappa delle aree aziendali a rischio*").

   Per "*rischio*" si intende qualsiasi variabile o fattore che nell'ambito dell'azienda, da soli o in correlazione con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 231 (cfr. art. 6 co. 1 lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno essere più o meno estesi;

b) Analisi dei rischi potenziali, che deve avere riguardo alle possibili modalità attuative dei reati e alla storia dell'Ente, attraverso la "mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti";

c) valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente per la prevenzione dei reati ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.

Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire -congiuntamente o disgiuntamente- su due fattori determinanti:

i) la probabilità di accadimento dell'evento e

ii) l'impatto dell'evento stesso.

Il sistema delineato, per operare efficacemente, deve tradursi in un processo continuo o comunque svolto con una periodicità adeguata, da rivedere con particolare attenzione in presenza di cambiamenti aziendali ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto della responsabilità dell'ente in via normativa.

Sulla base delle anzidette direttrici, il presente Modello è stato delineato mediante:

1. L'identificazione dei rischi, frutto di un'approfondita analisi del contesto organizzativo ed operativo aziendale volta a focalizzare i processi e le attività sensibili, e – nel contesto di queste ultime – le modalità attuative degli illeciti astrattamente configurabili nella loro esecuzione;
2. La valutazione e la ponderazione dei rischi, ispirato alla metodologia proposta dalla norma internazionale ISO 31000:2010 "*Gestione del rischio - Principi e linee guida*", finalizzata a stabilire – per ciascun processo individuato – il livello di esposizione all'eventualità che un reato possa essere commesso nella relativa gestione, definendo al contempo un ordine di priorità nel loro trattamento;
3. La messa a punto di un sistema di organizzazione, gestione e controllo dei rischi formalizzato in specifici protocolli ai quali sono state collegate apposite procedure (già esistenti perché afferenti ai sistemi di gestione adottati dall'Ente, ovvero implementate *ex novo*) che regolamentano le

attività sensibili. In tal modo i protocolli stessi sono stati resi concretamente operativi nella realtà aziendale nell'ottica di contenere efficacemente i rischi identificati e quindi, in ultima analisi, di prevenire la commissione delle fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.

3.3 Gli esiti dell'analisi e valutazione dei rischi. I processi aziendali a rischio reato individuati.

Gli esiti della valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 231/2001, ricavati dalle interviste effettuate e compendiate in un'apposita Relazione di Analisi facente parte integrante del Modello, hanno condotto alla definizione organica dei processi aziendali potenzialmente a rischio reato secondo lo schema seguente:

PROCESSI
P.01 Amministrativo
P.02 Finanziario
P.03 Accreditamento e Rendicontazione
P.04 Approvvigionamenti
P.05 Gestione degli Appalti
P.06 Erogazione dei servizi
P.07 Sistemi Informativi
P.08 Gestione delle Risorse Umane
P.09 Sicurezza sul Lavoro
P.10 Gestione Ambientale
P.11 Sistemi di Gestione Aziendale

PROCESSI

P.12 *Whistleblowing*

* * *

A tali processi, mediante una specifica mappatura delle Azioni a Rischio, sono stati associati gruppi di reati omogenei (ad es. "Truffa in danno dello Stato" per tutte le ipotesi previste dall'art. 24 D.Lgs. 231/01) potenzialmente realizzabili nella relativa conduzione, a loro volta raccolti per macro-famiglie secondo l'elencazione che segue

FAMIGLIE	REATI
F.1* – <u>Reati nei rapporti con la P.A.</u>** ***Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"	• Malversazione di erogazioni pubbliche **(art. 316-*bis* c.p.)** • Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni pubbliche **(art. 316-*ter* c.p.)** • Turbata libertà degli incanti **(art. 353 c.p.)** • Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente **(art. 353 bis c.p.)** • Frode nelle pubbliche forniture **(art. 356 c.p.)** • Truffa **(art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)** • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche **(art. 640-*bis* c.p.)** • Frode informatica **(art. 640-*ter* c.p.)** • **Art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.*
***F.2* – <u>Delitti in materia informatica</u>**	• Estorsione **(art. 629, co.3, c.p.)**

FAMIGLIE	REATI
Art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"	• Documenti informatici **(art. 491-bis c.p.)** • Documenti informatici **(art. 491-bis c.p.)** • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico **(art. 615-*ter* c.p.)** • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi all'accesso a sistemi informatici o telematici **(art. 615-quater c.p.)** • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico **(art. 635 quater.1 c.p.)** • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico **(art. 615-quinquies c.p.)** • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche **(art. 617-*quater* c.p.)** • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche **(art. 617-*quinquies* c.p.)** • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici **(art. 635-*bis* c.p.)** • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità **(art. 635-*ter* c.p.)** • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici **(art. 635-*quater* c.p.)** • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità **(art. 635-*quinquies*, co. 3, c.p.)** • Frode informatica del soggetto che presta

FAMIGLIE	REATI
	servizi di certificazione di firma elettronica **(art. 640-quinquies c.p.)** • Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica **(Art. 1, comma 11, decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105**)
F.3 – <u>Reati in materia di criminalità organizzata</u> ***Art. 24-ter "Delitti di criminalità organizzata"***	• Associazione per delinquere **(art. 416, escluso co. 6, c.p.)** • Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina **(art. 416, co. 6, c.p.)** • Associazioni di tipo mafioso, anche straniere **(art. 416-bis c.p.)** • Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso • Scambio elettorale politico-mafioso **(art. 416-ter c.p.)** • Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione **(art. 630 c.p.)** • Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope **(art. 74 d.P.R. 309/1990)** • Delitti in materia di armi **(art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.)**
F.4 – <u>Concussione e corruzione</u> ***Art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"***	• Peculato **(art. 314 co. 1 c.p.);** • Indebita destinazione di denaro o cose mobili (**art. 314 bis c.p.)** • Peculato mediante profitto dell'errore altrui **(art. 316 c.p.);** • Concussione **(art. 317 c.p.)** • Corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 318 c.p.)** • Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio **(art. 319 c.p.)** • Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'Ente ha tratto rile-

FAMIGLIE	REATI
	vante profitto **(art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)** • Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) **(art. 319-ter, co. 1, c.p.)** • Corruzione in atti giudiziari (se taluno e ingiustamente condannato alla reclusione) **(art. 319-ter, co. 2, c.p.)** • Induzione indebita a dare o promettere utilità **(art. 319-quater c.p.)** • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio **(art. 320 c.p.)** • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione (riferito all'art. 318 c.p.) **(art. 321 c.p.)** • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, (riferito all'artt. 319) **(art. 321 c.p.)** • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione in atti giudiziari (riferito all'art. 319-ter c.p.) **(art. 321 c.p.)** • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 riferito all'art. 319-bis c.p.) **(art. 321 c.p.)** • Pene per il corruttore nell'ipotesi di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (riferito all'art. 320 c.p.) **(art. 321 c.p.)** • Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione **(art. 322, co. 1 e 3, c.p.)** • Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio **(art. 322, co. 2 e 4, c.p.)** • Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli or-

FAMIGLIE	REATI
	gani delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri **(art. 322-bis c.p.)** • Traffico di influenze illecite **(art. 346-bis c.p.)**
F.5 – <u>Falsità in monete e segni distintivi</u> ***Art. 25-bis "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"***	• Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate **(art. 453 c.p.)** • Alterazione di monete **(art. 454 c.p.)** • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false **(art. 455 c.p.)** • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede **(art. 457 c.p.)** • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati **(art. 459 c.p.)** • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo **(art. 460 c.p.)** • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bolo o di carta filigranata **(art. 461 c.p.)** • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione **(art. 464, co. 1, c.p.)** • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede **(art. 464, co. 2, c.p.)** • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali **(art. 473 c.p.)** • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi **(art. 474 c.p.)**
F.6 – <u>Delitti contro l'industria ed il commercio</u> ***Art. 25-bis.1. "Delitti contro l'industria e il commercio"***	• Turbata libertà dell'industria o del commercio **(art. 513 c.p.)** • Illecita concorrenza con minaccia o violenza **(art. 513-bis c.p.)**

FAMIGLIE	REATI
	• Frodi contro le industrie nazionali **(art. 514 c.p.)** • Frode nell'esercizio del commercio **(art. 515 c.p.)** • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine **(art. 516 c.p.)** • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci **(art. 517 c.p.)** • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale **(art. 517-ter c.p.)** • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari **(art. 517-quater c.p.)**
F.7 – <u>Reati societari</u> ***Art. 25-ter "Reati societari"***	• False comunicazioni sociali **(art. 2621 c.c.)** • Fatti di lieve entità in false comunicazioni sociali **(art. 2621-bis c.c.)** • False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori **(art. 2622 c.c.)** • Falso in prospetto **(v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.)** • Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale **(abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 1 e 2, d.lgs. 39/2010)** • Impedito controllo (**art. 2625, co. 2, c.c.)** • Indebita restituzione dei conferimenti **(art. 2626 c.c.)** • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve **(art. 2627 c.c.)** • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante **(art. 2628 c.c.)** • Operazioni in pregiudizio dei creditori **(art. 2629 c.c.)** • Omessa comunicazione del conflitto di interessi **(art. 2629-bis c.c.)**

FAMIGLIE	REATI
	• Formazione fittizia del capitale **(art. 2632 c.c.)** • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori **(art. 2633 c.c.)** • Corruzione tra privati **(art. 2635, co. 3, c.c.)** • Istigazione alla corruzione tra privati **(art. 2635-bis, co. 1, c.c.)** • Illecita influenza sull'assemblea **(art. 2636 c.c.)** • Aggiotaggio **(art. 2637 c.c.)** • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza **(art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)** • False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare ***(art. 54 ex D.Lgs. 19/2023)***
F.8 – <u>Terrorismo</u> ***Art. 25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"***	• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico **(art. 270-bis c.p.)** • Assistenza agli associati **(art. 270-ter c.p.)** • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale **(art. 270-quater c.p.)** • Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo **(art. 270-quater 1 c.p.)** • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale **(art. 270-quinquies c.p.)** • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo **(art. 270- quinquies. 1 c.p.)** • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro **(art. 270-quinquies. 2 c.p.)** • Detenzione di materiale con finalità di terrorismo **(art. 270-quinquies. 3 c.p.)** • Attentato per finalità terroristiche o di eversione **(art. 280 c.p.)** • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi **(art. 280-bis c.p.)** • Atti di terrorismo nucleare **(art. 280-ter c.p.)**

FAMIGLIE	REATI
	• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione **(art. 289-bis c.p.)** • Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo **(art. 302 c.p.)** • Delitti commessi in violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999 • Fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti **(art. 435 c.p.)**
F.9 – <u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> ***Art. 25-quater.1. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"***	• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili **(583-bis c.p.)**
F.10 – <u>Delitti contro la personalità individuale</u> ***Art. 25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale"***	• Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù **(art. 600 c.p.)** • Prostituzione minorile **(art. 600-bis, co. 1, c.p.)** • Prostituzione minorile - Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo **(art. 600-bis, co. 2, c.p.)** • Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale **(art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)** • Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica **(art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)** • Detenzione o accesso a materiale pornografico **(art. 600-quater c.p.)** • Pornografia virtuale **(art. 600-quater.1**

FAMIGLIE	REATI
	c.p.) • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile **(art. 600 quinquies c.p.)** • Tratta di persone **(art. 601 c.p.)** • Acquisto e alienazione di schiavi **(art. 602 c.p.)** • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro **(art. 603 bis c.p.)** • Adescamento di minorenni **(art. 609-undecies c.p.)**
F.11 – <u>Abusi di mercato</u> Art. 25-sexies "Abusi di mercato"	• Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate **(art. 184 d.lgs. 58/1998)** • Manipolazione del mercato **(art. 185 d.lgs. 58/1998)**
F.12 – <u>Omicidio colposo e lesioni colpose in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro</u> ***Art. 25-septies "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"***	• Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 **(art. 589 c.p.)** • Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 589 c.p.)** • Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro **(art. 590, co.3 c.p.)**
F.13 – <u>Ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio</u> ***Art. 25-octies "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio"***	• Ricettazione **(art. 648 c.p.)** • Riciclaggio **(art. 648-bis c.p.)** • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita **(art. 648-ter c.p.)** • Autoriciclaggio **(art. 648-ter 1)**
F.14 – <u>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> ***Art. 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento***	• Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti **(art. 493 ter c.p.)** • Detenzione e diffusione di apparecchiatu-

FAMIGLIE	REATI
di valori"	re, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti **(art. 493 quater c.p.)** • Trasferimento fraudolento di valori **(art. 512 bis c.p.)** • Frode informatica **(art. 640 ter c.p.)**
F.15 – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea ***Art. 25-octies.2 "Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea"***	• Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea **(art. 275-bis c.p.)** • Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea **(art. 275-ter c.p.)** • Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività **(art. 275-quater c.p.)** • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine **(art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998)**
F.16 – Delitti in materia di diritto d'autore ***Art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"***	• Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale **(art. 171, co. 1, lett. *a-bis* e co. 3, l. 633/1941)** • Tutela penale del *software* e delle banche dati **(art. 171-*bis* l. 633/1941)** • Tutela penale delle opere audiovisive **(art. 171-*ter* l. 633/1941)** • Responsabilità penale relativa ai supporti **(art. 171-*septies* l. 633/1941)** • Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato **(art. 171-*octies* l. 633/1941)**
F.17 – Dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria ***Art. 25-decies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"***	• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria **(art. 377-bis c.p.)**
F.18 – Reati ambientali ***Art. 25-undecies "Reati ambientali"***	• Inquinamento ambientale **(art. 452 - bis c.p.)**

FAMIGLIE	REATI
	• Disastro ambientale **(art. 452 - quater c.p.)** • Delitti colposi contro l'ambiente **(art. 452 - quinquies c.p.)** • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività **(art. 452 - sexies c.p.)** • Impedimento del controllo **(art. 452- *sep-ties* c.p.)** • Circostanze aggravanti **(art. 452-octies c.p.)** • Omessa bonifica **(art. 452 – terdecies c.p.)** • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette **(art. 727-bis c.p.)** • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto **(art. 733-bis c.p.)** • Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali **(art. 137 d.lgs. 152/2006)** • Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari **(art. 255- bis D.lgs. 152/2006)** • Abbandono di rifiuti pericolosi **(art. 255- ter D.lgs. 152/2006)** • Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti **(art. 256 d.lgs. 152/2006)** • Combustione illecita di rifiuti **(art. 256-ter D.lgs. 152/2006)** • Reati in materia di bonifica dei siti **(art. 257 d.lgs. 152/2006)** • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari **(art. 258 d.lgs. 152/2006)** • Spedizione illegale di rifiuti **(art. 259 d.lgs. 152/2006)** • Delitti colposi in materia di rifiuti **(art. 259-ter D.lgs. 152/2006)** • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti **(art. 260 d.lgs. 152/2006)**

FAMIGLIE	REATI
	• Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti **(art. 260-bis d.lgs. 152/2006)** • Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera **(art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)** • Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione **(L. 150/1992)** • Reati in materia di ozono e atmosfera **(art. 3, co. 6, l. 549/1993)** • Inquinamento colposo provocato dalle navi **(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)** • Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)** • Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque **(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)**
F. 19 – <u>Impiego di immigrati irregolari</u> ***Art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"***	• Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento **(art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)** • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 3, 3- bis e 3- ter, **d.lgs. 286/1998)** • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co. 5, **d.lgs. 286/1998)**
F. 20 – <u>Razzismo e xenofobia</u> ***Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia***	• Contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale **(art. 3, co. 3-bis, l. n. 654 del 1975)**

FAMIGLIE	REATI
F.21 – <u>Reati Transnazionali</u> ***Art. 10 L. 146/2006***	• Associazione per delinquere **(art. 416 c.p.)** • Associazione di tipo mafioso, anche straniera **(art. 416-bis c.p.)** • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri **(art. 291-quater D.P.R. 43/1973)** • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope **(art. 74 D.P.R. 309/1990)** • Traffico di migranti **(Art. 12 co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)** • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria **(377-bis c.p.)** • Favoreggiamento personale **(378 c.p.)**
F.22 – Reati Sportivi ***Art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"***	• Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**artt. 1 e 4 l.n. 401/1989)**
F.23 – Reati Tributari ***Art. 25-quinquiesdecies "Reati tributari"***	• Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 2 co. 1 e 2-*bis* D.Lgs. 74/2000**); • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (**art. 3 D.lgs. 74/2000**); • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (**art. 8 co. 1 e 2-*bis* D.lgs. 74/2000**); • Occultamento o distruzione di documenti contabili (**art. 10 D.lgs. 74/2000**); • Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (**art. 11 D.lgs. 74/2000**); • Dichiarazione infedele **(art. 4 D.Lgs. 74/2000)** • Omessa dichiarazione **(art.5 D.lgs. 74/2000)** • Indebita compensazione **(art. 10-quater**

FAMIGLIE	REATI
	D.Lgs. 74/2000)
F.24- Contrabbando 25-sexiesdecies	• Diritti doganali e diritti di confine **(art. 27 D.Lgs. 141/2024)** • Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici **(art. 40 D.Lgs. 504/1995)** • Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche **(art. 40-bis D.Lgs. 504/1995)** • Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione dell'accisa sui tabacchi **(art. 40-ter D.Lgs. 504/1995)** • Circostanze attenuanti **(art. 40-quater D.Lgs. 504/1995)** • Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate **(art. 40-quinquies D.Lgs. 504/1995)** • Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati **(art. 40-sexies D.Lgs. 504/1995)** • Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche **(art. 41 D.Lgs. 504/1995)** • Associazione per la fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche **(art. 42 D.Lgs. 504/1995)** • Sottrazione all'accertamento dell'accisa su alcole e bevande alcoliche **(art. 43 D.Lgs. 504/1995)** • Confisca **(art. 44 D.Lgs. 504/1995)** • Circostanze aggravanti **(art. 45 D.Lgs. 504/1995)** • Alterazione di congegni, impronte e contrassegni **(art. 46 D.Lgs. 504/1995)** • Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa **(art. 47 D.Lgs. 504/1995)** • Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito **(art. 48**

FAMIGLIE	REATI
	D.Lgs. 504/1995) • Irregolarità nella circolazione di prodotti soggetti ad accisa **(art. 49 D.Lgs. 504/1995)** • Contrabbando per omessa dichiarazione **(art. 78 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando per dichiarazione infedele **(art. 79 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando nel movimento via mare, aria e laghi di confine **(art. 80 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti **(art. 81 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti **(art. 82 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando nell'esportazione tempo-ranea e nei regimi di perfezionamento **(art. 83 D.Lgs. 141/2024)** • Contrabbando di tabacchi lavorati **(art. 84 D.Lgs. 141/2024)** • Circostanze aggravanti del contrabbando di tabacchi lavorati **(art. 85 D.Lgs. 141/2024)** • Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati **(art. 86 D.Lgs. 141/2024)** • Circostanze aggravanti del contrabbando **(art. 88 D.Lgs. 141/2024)** • Misure di sicurezza patrimoniali. Confisca **(art. 94 D.Lgs. 141/2024)**
F.25 – Delitti contro il patrimonio culturale ***25-septiesdecies***	• Furto di beni culturali **(art. 518 – *bis* c.p.);** • Appropriazione indebita di beni culturali **(art. 518 – *ter* c.p.);** • Ricettazione di beni culturali **(art. 518 – *quater* c.p.);** • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali **(art. 518 – *octies* c.p.);**

FAMIGLIE	REATI
	• Violazioni in materia di alienazione di beni culturali **(art. 518 – *novies* c.p.);** • Importazione illecita di beni culturali **(art. 518 – *decies* c.p.);** • Uscita o esportazione illecite di beni culturali **(art. 518 – *undecies* c.p.);** • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici **(art. 518 – *duodecies* c.p.);** • Contraffazione di opere d'arte **(art. 518 – *quaterdecies* c.p.).**
F.26 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ***25 - duodevicies***	• Riciclaggio di beni culturali **(art. 518 – *sexies* c.p.)** • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici **(art. 518 – *terdecies* c.p.)**
F.27 – Disposizioni in materia di delitti contro gli animali ***Art. 25- undevicies***	• Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.) • Maltrattamento di animali (Art. 544-ter c.p.) • Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.) • Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies c.p.) • Circostanze aggravanti (Art. 544-septies c.p.) • Uccisione o danneggiamento di animali altrui (Art. 638 c.p.)

* * *

Sempre in base all'analisi condotta è stato quindi possibile individuare le Famiglie di Reato potenzialmente riconducibili ai vari Processi aziendali (sul punto si rimanda al "Doc.3 Mappatura dei Processi").

Al contempo si è proceduto a valutare i rischi reato secondo la metodologia dettagliatamente riportata nella citata Relazione di Analisi dei Rischi in modo

da stabilire, oltre che le aree aziendali esposte alla possibilità di commissione di illeciti, anche il grado di esposizione a detta possibilità.

3.4 Funzione del Modello.

Scopo del Modello organizzativo della Fondazione è la costruzione di un sistema, strutturato ed organico, di procedure ed attività di controllo che sia funzionale all'esigenza di prevenire la commissione di quelle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231/2001 e considerate astrattamente configurabili nello svolgimento delle attività aziendali tipiche.

Mediante l'individuazione dei *processi a rischio* e la conseguente adozione dei relativi Protocolli di Controllo Interno e delle Procedure che li attuano (detti anche, nell'insieme Punti di Controllo), il Modello si propone di predisporre un sistema strutturato e organico, che ha il fine di consentire all'Ente di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati nei processi stessi.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo sono:

1. Il **Codice Etico**, che definisce il sistema normativo interno, diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione, in relazione ai rischi-reato da prevenire, e fissa le linee di orientamento generali, alle quali si deve fare riferimento nel disciplinare le modalità operative da adottare, nei settori sensibili;
2. L'adozione di un sistema organizzativo formalizzato, con l'impiego di strumenti (organigramma aziendale, procedure, reportistica, ecc.) idonei a soddisfare le esigenze di:
    - conoscibilità dei meccanismi organizzativi all'interno della "Fondazione Francesco Balicco";

- formale delimitazione dei ruoli, con individuazione delle funzioni svolte nell'ambito di ciascuna area aziendale;
- chiara definizione dei poteri organizzativi, che siano coerenti con le responsabilità assegnate, e delle conseguenti *linee di riporto;*
- chiara definizione dei poteri autorizzativi e di firma, tramite un sistema di deleghe di funzioni e di procure, per la firma di atti aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

Il sistema di controllo preventivo deve, quindi, ispirarsi a principi in grado di garantire:

1. ***Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione***, con particolare riferimento a quelle esposte a rischio. Qualunque attività rientrante nei processi a rischio deve essere adeguatamente documentata, affinché si possano acquisire, in qualunque momento, informazioni in merito:
   - alle principali fasi dell'operazione;
   - alle ragioni che hanno portato al suo compimento;
   - ai soggetti che ne hanno presidiato il compimento o hanno fornito le necessarie autorizzazioni.
2. ***Separazione delle funzioni***, con l'obiettivo di far si che nessuno possa gestire in autonomia tutte le fasi di un processo, ma che vi sia una netta differenziazione, all'interno di ciascuno di esso, tra il soggetto che lo intraprende, quello che lo esegue e lo conclude e quello che lo controlla;

3. ***Individuazione*** – anche attraverso il richiamo a procedure aziendali adottate dall'Ente – ***di modalità di gestione delle risorse finanziarie*** che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
4. ***La definizione di poteri autorizzativi*** coerenti con le responsabilità assegnate;
5. ***L'adozione di un sistema disciplinare*** specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
6. ***La formazione e l'informazione*** rispetto alle attività che presentano rischi;
7. ***L'attribuzione all'ODV di specifici compiti di vigilanza*** sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
8. ***L'adozione di principi etici***. L'azienda deve diffondere all'interno dell'organizzazione, e nei confronti di tutti gli *stakeholders*, una tavola dei principi, impegni e responsabilità etici a cui essa ispira la sua attività e delle corrispondenti condotte richieste ai destinatari. La scelta dei principi etici deve trovare una corrispondenza nelle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono essere inseriti in codici etici di carattere più generale, laddove esistenti, o invece essere oggetto di autonoma previsione.

3.5 Struttura del Modello.

Il presente Modello si articola nei seguenti documenti:

1. **Parte Generale –** che introduce il sistema 231, ne indica la metodologia di realizzazione, istituisce l'Organismo di Vigilanza e detta le linee guida per la formazione in materia;
2. **Parte Speciale –** predisposta in relazione ai diversi processi a rischio reato nella quale per ognuno di essi sono individuate le attività che lo

compongono alle quali sono associati i protocolli preventivi dei reati realizzabili e le procedure che li attuano;

3. **Mappatura dei processi a rischio -** contenente i possibili reati presupposto previsti dal Decreto 231 ipoteticamente realizzabili nei vari processi aziendali;
4. **Codice Etico –** contenente i principi che regolamentano le attività sensibili;
5. **Sistema Disciplinare –** nel quale sono regolamentate le misure adottabili nei confronti di chiunque, tenuto al rispetto del modello, ne vìoli i contenuti;
6. **Analisi dei Rischi –** nella quale sono espresse le evidenze delle attività condotte per la definizione del Modello ex D.Lgs. n 231/2001, oltre che i documenti che ne attestano i risultati (Mappatura delle Aree, livelli di rischio riscontrati ecc.).

3.6 Aggiornamenti normativi.

È utile segnalare come la normativa di riferimento, appunto il D. Lgs. 231 del 2001, sia stata novellata di recente -nel corso del 2023 e del 2024 - attraverso importanti interventi legislativi che hanno impattato sul testo del decreto, modificandolo.

INTERVENTI NORMATIVI 2024

1. **L. 22 gennaio 2024 n.6,** "***Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale***".
   Tra le altre cose, la legge modifica il reato di cui all'**art. 518-*duodecies* c.p.** "*Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*" (reato- presupposto

inserito nella fattispecie di cui all'art. 25-*septiesdecies* "*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*" D.lgs. 231/01).
In particolare, al primo comma, dopo le parole "*o in parte inservibili o*" sono inserite le seguenti "*, ove previsto,*".
A seguito della modifica apportata dall'art. 2 L.n. 22.01.2024 n. 6 al 1° comma della disposizione in commento la condotta consistente nel rendere in tutto o in parte non fruibile il bene è penalmente rilevante solo "*ove prevista*" tale fruibilità.

2. **D.L. n. 19 del 2 marzo 2024 "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", coordinato con la Legge di conversione 29 aprile 2024 n. 56 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*".**
L'art. 3 co. 9 D.L. 2.3.2024 n. 19 -convertito con modificazioni in l.n. 29.4.2024, n. 56-, ha introdotto all'**art. 512 *bis*** "***Trasferimento fraudolento di valori***" (facente parte dei reati-presupposto di cui all'art. 25-*octies 1*. "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori*") il vigente 2° comma:

> *La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni*

Il reato è di mera condotta ed è integrato dalla fittizia **attribuzione ad altri della titolarità** di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, nel caso in cui l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

3. **D.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024*"Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111".***

L'art. 1 co. 1 lett. d) inserisce all'articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000 "*Indebita compensazione* "(reato-presupposto previsto all'art.25-*quinquiesdecies* Reati Tributari) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

> «*2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.*».

Premessa la distinzione, contemplata nella disposizione di cui all'art.10-quater cit. tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, in considerazione delle numerose incertezze che permeano la disciplina dell'utilizzo dei crediti d'imposta, il legislatore ha -in tal modo- previsto l'esclusione della punibilità per l'ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti allorquando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistano condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

4. **Legge n. 90 del 28 giugno 2024, "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*"**.

La legge ha come obiettivo quello di introdurre e armonizzare un ventaglio molto ampio e variegato di temi legati al mondo della cybersecurity: dalla governance agli obblighi di notifica degli incidenti, dai requisiti di cybersicurezza nei contratti pubblici alle preclusioni per l'assunzione di alcune tipologie di professionalità provenienti dal mondo della cybersecurity pubblica e della sicurezza nazionale, dalla normativa 231 fino all'ampia novella sui reati informatici.

La Legge sulla Cybersicurezza interviene anche sul catalogo dei **reati presupposto**, producendo significativi impatti anche in materia di responsabilità amministrativa degli ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce delle modifiche apportate dall'art. 20 "*Modifiche al decreto legislativo 08 giugno 2001 n. 231*" all'art. 24-bis del Decreto 231 "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Al comma 1, le parole: "*da cento a cinquecento quote*" sono sostituite dalle seguenti: "*da duecento a settecento quote*".
Quindi, un generale innalzamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente in relazione alla commissione di uno dei reati informatici ivi contemplati.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis. In relazione alla commissione del delitto di* cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale*, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote*".
Il nuovo comma punisce la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici ex art. 629, comma 3, c.p. con la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Il legislatore, attraverso il combinato disposto del co. 3 art. 629 c.p. e del co. 1-bis art. 24-bis del decreto legislativo n. 231/2001, tenta di limitare la piaga estorsiva discendente, anzitutto, dagli attacchi informatici di tipo *ransomware*, provando a creare anche un argine al dilagare dei pagamenti dei riscatti richiesti dalle organizzazioni criminali.

Al comma 2, la parola: "*615-quinquies*" è sostituita dalla seguente: "*635-quater.1*" e le parole: "*sino a trecento quote*" sono sostituite dalle seguenti: "*sino a quattrocento quote*".
Quindi, i riferimenti all'articolo 615-*quinquies* "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" sono sostituiti con quelli di cui all'articolo 635-*quater.1* "*Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*" i cui contenuti sono comunque sovrapponibili, seppur inaspriti dalla previsione di due nuove circostanze aggravanti.

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "*Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni*".

5. L. 08 agosto 2024 n. 112, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia*".

L'art 9 "*Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" D.L. 92/2024 introduce il nuovo delitto di cui all'art. 314-bis c.p. "*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*" il quale cos' recita:

> *Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
>
> *La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.*

L'intervento normativo interviene anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli enti, inserendo il delitto suddetto nel catalogo dei reati presupposto, all'art. 25 D.Lgs. 231/2001, ora rubricato "*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*".
Inoltre:

- all'articolo 322-bis c.p. al primo comma, alinea, dopo la parola: "*314*" è inserita la seguente "*, 314-bis*" e, alla rubrica, dopo la parola: "*Peculato*" sono inserite le seguenti: "*, indebita destinazione di denaro o cose mobili*";
- all'articolo 323-bis, primo comma, c.p. dopo la parola: "*314*" è inserita la seguente: "*, 314-bis*";

- all'articolo 25 D.Lgs. 231/2001, al comma 1, secondo periodo, le parole: "*articoli 314, primo comma, 316 e 323*" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 314, primo comma, 314-bis e 316" e, alla rubrica, dopo la parola: "*Peculato*" sono inserite le seguenti: "*, indebita destinazione di denaro o cose mobili*" e le parole: "*e abuso d'ufficio*" sono soppresse.

La nuova fattispecie è stata introdotta al fine di "*colmare*", in parte, la lacuna di tutela venutasi a creare, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Nordio, con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (la criminalizzazione di tali condotte deriva, infatti, da obblighi comunitari).
La novità normativa ha, inoltre, convertito la previsione, contenuta nel D.L. 92/2024, che introduce il richiamo all'art. 314-bis c.p. tra le fattispecie elencate dall'art. 322-bis c.p. ("*Corruzione internazionale*").

6. **l.n. 114 del 09.08.2024, "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare*" (c.d. Riforma Nordio).**

Con tale provvedimento è stato abrogato il reato di "***abuso d'ufficio***" (cfr. art. 323 c.p.) e modificato -restringendone l'ambito di applicazione- il reato di "***traffico di influenze illecite***" (cfr. art. 346-bis c.p.), richiamati dall'art. 25 D.Lgs. 231/2001 "*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione*").

7. **Decreto legislativo 05 settembre 2024 n. 129 *"Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937".***

Il Provvedimento introduce sanzioni penali per chiunque effettui in maniera abusiva le attività di offerta al pubblico di *token*, prestazione di servizi per le

cripto attività, emissione di *token* di moneta elettronica in violazione della disciplina di cui al REG UE 2023/1114, ed amplia il novero delle condotte illeciti segnalabili nell'ambito del *Whistleblowing*, ricomprendendovi le violazioni del REG UE 2023/1114 del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività.

8. **Decreto Legislativo n.141 del 26 Settembre 2024**, col quale è stata introdotta un'importante revisione della disciplina doganale e del sistema sanzionatorio riguardante le imposte indirette.

Il decreto, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111):

- introduce nuove disposizioni nazionali integrative del Codice doganale dell'Unione, Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU);
- apporta inoltre una revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

L'articolo 8 D.Lgs. 141/2024 ha abrogato diverse disposizioni non più attuali, con la novità più significativa rappresentata dall'abrogazione del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale*), ora sostituito con le nuove disposizioni contenute nell'Allegato I "*Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione*" del D.Lgs. 141/2024 (DNC-CDU).

Il decreto ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. 231/2001 modificando il testo dell'art. 25-*sexiesdecies.*

*I*n particolare:

- estensione della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al D.lgs. n. 231 del 2001, già stabilita nella materia doganale, anche alla generalità dei reati in materia di accise stabiliti dal TUA;
- con riferimento all'ipotesi aggravata di illecito dipendente dai reati di contrabbando e dai reati in materia di accise, che si verifica quando i diritti di confine o le imposte dovuti superano 100.000 euro, è prevista anche l'applicazione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- inserimento dei reati previsti dal D.Lgs. n.504 del 1995 (Testo Unico in materia di accise).

9. l.n. 143 del 7 ottobre 2024 di conversione del Decreto-Legge 113/2024 recante *"Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"*.

Il Decreto *Omnibus,* si inserisce nel corpus normativo dell'Art. 25-novies del d.lgs. 231/01 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

A tal proposito, al fine di garantire un più efficace contrasto della pirateria online, è stato introdotto l'art.174-sexies l.n. 633 22 aprile 1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore) con la previsione di specifici obblighi di segnalazione allorquando si venga a conoscenza di condotte, compiute o tentate, penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d'autore e di comunicazione con l'obbligo di designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) un punto di contatto che

consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, delle condotte suddette.

Tali condotte si riferiscono ad "*Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico*" o "*Frode informatica*" punite rispettivamente dall'Art.615-ter c.p. e dall'Art.640-ter c.p. contemplati nell'Art.24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati).

Inoltre, fuori dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione e della comunicazione è sanzionata con la reclusione fino ad un anno.

10. **D.L. n.145 dell'11 ottobre 2024 "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali*"**

Attraverso tale decreto, il legislatore ha inteso stabilire disposizioni chiare sia in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri sia in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
Tra le principali novità in esso contenute vi è la **modifica dell'art. 22 D.Lgs n.286/1998** (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) e **l'introduzione dell'Art.18-ter D.Lgs n.286/1998** (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) facenti parte dell'**Art. 25-duodecies del D.Lgs 231/01 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).**

11. **L.n. 166 del 14 novembre 2024 "*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 settembre 2024 n. 131, recante disposizioni urgenti per***

***l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato Italiano*" (c.d. legge salva infrazioni).**

La Legge 166/2024 è stata emanata per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'Unione Europea, in particolare per rispondere a una procedura di infrazione avviata contro l'Italia.

L'obiettivo è garantire una maggiore conformità alle direttive europee in tema di **gestione collettiva del diritto d'autore** e di concorrenza nel settore.

Il provvedimento legislativo introduce alcune significative modifiche che riguardano:

1. **Attività di intermediazione nel diritto d'autore**:
    - L'esclusiva della **Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)** è stata superata.
    - Ora, anche altri **organismi di gestione collettiva** e **entità di gestione indipendenti** possono svolgere attività di intermediazione nel settore del diritto d'autore.
2. **Estensione delle sanzioni penali**:
    - Gli articoli **171-bis**, **171-ter** e **171-septies** della **Legge 633/1941** puniscono non solo la contraffazione dei contrassegni SIAE, ma anche quella relativa ai contrassegni rilasciati da altri organismi di gestione collettiva o da entità di gestione indipendenti,

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le conseguenze per il sistema di **responsabilità amministrativa degli enti** disciplinato dal **D.Lgs. 231/2001**. La modifica normativa ha ampliato l'elenco dei **reati presupposto** già previsti dall'articolo **25-novies**, dedicato ai "*Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*".

12. **l.n. 187 del 09 Dicembre 2024** "***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali***".

Tale disposizione si sviluppa sulla scia delle modifiche già apportate precedentemente dal **D.L. 145 dell'11 Ottobre 2024** riferite in particolare al "***Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (TUI).**

La legge n. 187 del 9 dicembre 2024 **ha semplificato le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo tra l'altro una gestione telematica delle domande di nulla osta, con la possibilità di apporre firma digitale ai permessi. Nella gestione dei flussi il decreto, e ora la legge di conversione, rafforza le tutele per le vittime di caporalato, tratta e sfruttamento lavorativo.**

Non si segnalano invece novità di particolare rilievo inserite in sede di conversione riguardanti l'Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01 in termini di designazione di nuovi reati, ma unicamente degli approfondimenti circa le disposizioni in materia di procedure di ingresso di cittadini stranieri nel territorio nazionale:

- Modifica dell'art. 18-ter D.Lgs. 286/1998 "*Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*",
- e modifica all'art. 22 "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*"

facenti parte dell'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 "*Reati di impiego di*

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno".

AGGIORNAMENTI 2025

1. **L. n. 80 del 9 giugno 2025 "*Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario*"**.

Con l'intento di rafforzare gli strumenti di **contrasto al terrorismo internazionale e all'eversione interna**, la l.n. 80/2025 ha riconfermato il D.L. n.48/2025.

Con tale decreto-legge era stato, infatti, ampliato il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 con l'introduzione:

- del reato di "***detenzione di materiale con finalità di terrorismo***" (art. 270-quinquies.3 c.p.);
- del reato di "***fabbricazione o detenzione di materie esplodenti***" (art. 435 c.p.).

Entrambi facenti parte dell'art. 25-quater "***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico***" D.Lgs. 231/2001.

Parimenti, il Decreto Sicurezza ha confermato anche le modifiche in precedenza apportate per l'**Art. 640 c.p.** "*Truffa*" facente parte dell'**Art. 24 del D.Lgs. 231/01** "***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazione pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture***".

2. D.lgs. 81 del 12 giugno 2025 recante "***Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie***".

Tale provvedimento ha modificato l'art. 88 "***Circostanze aggravanti del contrabbando***" D.Lgs. 141/2024 "***Disposizioni nazionale complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi***", facente parte **dell'art. 25 – sexiesdecies del D.lgs. 231/01 (contrabbando).**

3. L. n. 82 del 6 giugno 2025 rubricata "***Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali***".
Con tale provvedimento è stato introdotto l'**art. 25-undevicies** "***Delitti contro gli animali***".
Il medesimo provvedimento ha poi modificato il testo di due fattispecie previste dall'art. **25-undecies** "***Reati ambientali***" D.Lgs. 231/01:

- l'Art. 727-bis c.p. "***Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette***";
- l'Art. 733-bis c.p. "***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto***".

4. Decreto Legge n. 116 dell'8 agosto 2025, convertito in L. n. 147 del 3 ottobre 2025 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da

eventi calamitosi", che ha comportato una modifica all'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/01 ("Reati ambientali").

In particolare, ha previsto:

1. l'inasprimento delle **quote** per le fattispecie di:
    - **Inquinamento ambientale** (art. 452-bisc.p.);
    - **Disastro ambientale** (art. 452-quaterc.p.);
    - **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività** (art. 452-sexiesc.p.);
    - **Circostanze aggravanti** (art. 452-octiesc.p.);
    - **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256 D. Lgs.152/2006);
    - **Attività per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-quaterdeciesc.p.);
    - **Spedizione illegale di rifiuti** (art. 259 D. Lgs.152/06).
2. L'introduzione dei seguenti nuovi reati 231, previa modifica al Codice Penale e al D. Lgs.152/2006 (TU Ambiente):
    - **Impedimento del controllo** (art. 452-septiesc.p.);
    - **Omessa bonifica** (art. 452-terdeciesc.p.);
    - **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari** (art. 255-bisD.lgs. 152/2006);
    - **Abbandono di rifiuti pericolosi** (art. 255-terD.lgs. 152/2006);
    - **Combustione illecita di rifiuti** (art. 256-bisD.lgs. 152/2006);
    - **Delitti colposi in materia di rifiuti** (art. 259-ter D. Lgs.152/2006), prevedendosi la rilevanza penale (e 231) della commissione in forma colposa dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del T.U.A., con conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio.

3. La modifica di alcune delle fattispecie già rientranti nell'elenco dei reati 231 (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006; art. 452-quaterdecies c.p.; art. 452-sexies, co. 2 c.p.; art. 259 D.lgs. 152/2006);
4. L'estensione, ad opera dell'art. 5 del D.L., mediante la modifica all'art. 34 del Codice Antimafia, del**l'ambito di applicazione oggettivo della misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria,** che può essere applicata anche qualora venga agevolata colposamente la commissione da parte di terzi dei reati (già fattispecie presupposto 231) di:
    - **Inquinamento ambientale;**
    - **Disastro ambientale;**
    - **Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;**
    - **Combustione illecita di rifiuti;**
    - **Spedizione illegale di rifiuti.**
5. La **l.n. 147 del 3 ottobre 2025**, che converte il D.L. n. 116 dell' 8 agosto del 2025, elimina la previsione, contenuta nel decreto, in base alla quale il titolare d'impresa era automaticamente responsabile, per omessa vigilanza, dei reati commessi dagli autori materiali dell'illecito.

5. La **l.n. 132 del 23 settembre 2025** "*Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale*".

Le novità impattanti per la responsabilità amministrativa degli enti trovano collocazione nel disposto di cui all'art. 26:

- art. 26 c. 2 introduce all'art. 2637 c.c. "AGGIOTAGGIO" la circostanza aggravante della commissione del fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Tale fattispecie criminosa rientra tra quelle espressamente menzionate nell'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001;

Art. 26 co. 4, secondo cui all'articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «*La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale*».

Viene introdotta la circostanza aggravante della commissione del fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

Va rilevato, ad ogni modo, che gli interventi di riforma delle disposizioni del T.U.F. non hanno apportato direttamente modifiche all'art. 25-sexies "ABUSI DI MERCATO" D.Lgs. n. 231 del 2001, ma hanno comunque inciso sull'ambito di applicazione della norma.

L'art. 25-sexies contiene un richiamo ai reati previsti nella Parte V, Titolo I-bis, Capo II, del TUF (Testo unico di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58) ora rubricato "Sanzioni penali".

I *Market Abuse* si riconducono essenzialmente a due fattispecie:

- Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, Art. 185 - Manipolazione del mercato TUF Manipolazione del mercato (c.d. market manipulation)

Si segnala, infine, per la sua incidenza nell'interpretazione delle norme che individuano i reati presupposto della responsabilità dell'ente, che l'art. 25 co. 1 lett. a) l.n. 23/09/2025, n. 132, ha modificato l'art. 1 co. 1 l.n. 22/04/1941 n. 633, estendendo la definizione di opere dell'ingegno

"*umano*" anche a quelle "*create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore*".
La medesima legge ha anche introdotto il nuovo art. 70-septies l.n. 633/1941 e la nuova fattispecie di reato prevista alla lett. a-ter) del co. 1 dell'art. 171 l.n. 633/1941 (non richiamata nell'art. 25-novies "DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE" D.Lgs. n. 231/2001).

6. Il **D.L. 3 ottobre 2025 n. 146** "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio*" convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 co. 1 legge 01.12.2025 n. 179.
Il decreto modifica l'art. 22 D.Lgs. 286/98 "*Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato*" inserendo i commi 2-bis.1 e 2-bis.2, in tal modo -pertanto- incidendo sulla fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/01 "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*".
Il nuovo art. 22 ai commi 2-bis.1 e 2-bis.2:

- obbliga i datori di lavoro a procedere alla precompilazione tramite il portale ministeriale;
- prevede controlli contestuali sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
- introduce un limite quantitativo (tre istanze annue) per i soli utenti privati;
- attribuisce all'INL il potere di effettuare verifiche ispettive anticipate al fine di escludere soggetti non affidabili.

Questo meccanismo individua un modello di gestione preventiva della capacità amministrativa, riducendo ex ante la probabilità di presentazioni fraudolente o prive dei requisiti minimi.

L'intervento normativo si colloca all'interno di un percorso di progressiva razionalizzazione del quadro legislativo relativo all'ingresso regolare dei lavoratori stranieri e alla *governance* dei flussi migratori.

7. Il **D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211** "*Attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673*".

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211** (cfr. G.U. n. 6 del 9 gennaio 2026, entrato in vigore a far data dal **24 gennaio 2026**), il legislatore ha dato attuazione alla **Direttiva (UE) 2024/1226**, introducendo un quadro normativo organico in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione europea.

Elemento centrale della riforma è l'inserimento del **nuovo Art. 25-*octies*.2 D.Lgs. 231/2001** "*Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea*", che amplia in modo significativo il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, e che viene introdotta dal disposto di cui all'art. 6 co. 1 lett. c) D.Lgs. 30/12/2025, n. 211.

La norma prevede, infatti, che per i reati indicati agli artt. 3 e art. 4 della direttiva venga prevista la responsabilità anche dell'ente, e il successivo art. 7 individua le sanzioni da applicarsi, di natura penale o non penale, pecuniarie e interdittive.

Il par. 2 dell'art. 7 richiede la previsione di sanzioni pecuniarie particolarmente afflittive per la persona giuridica, proporzionate "*alla gravità delle condotte e alla situazione individuale, finanziaria e di altro tipo della persona giuridica interessata*"; l'entità della sanzione pecuniaria viene in particolare parametrata sul fatturato globale totale dell'ente.

Il D.Lgs. 211/2025 è intervenuto in una triplice direzione:

- ha modificato la disposizione generale sulle sanzioni pecuniarie prevista all'art. 10, D.Lgs. 231/2001, introducendo al comma 3-bis un innovativo criterio di determinazione della sanzione fondato su una misura percentuale del fatturato globale totale dell'ente;
- ha aggiunto all'art. 13 co. 2 D.Lgs. 231/2001 il riferimento all'art. 25-octies.2 co. 3 tra le ipotesi di deroga alla durata ordinaria delle sanzioni interdittive;
- ha esteso la responsabilità dell'ente ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea previsti all'art. 25-octies.2 (cfr. art. 275-bis c.p. Violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea, 275-ter c.p. Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione Europea, 275-quater c.p. Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, art. 12 co. 1-bis D.Lgs. 286/1998).

Il D.Lgs. 211/2025 introduce nel codice penale un nuovo Capo I-bis sui «*Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea*» (cfr. artt. 275-bis-275-decies), aggiunge all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 una nuova circostanza aggravante per il reato di immigrazione clandestina, concernente la violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, e modifica il codice di procedura penale per inserire il riferimento ai nuovi reati ed alla circostanza aggravante l'immigrazione clandestina agli artt. 51 co. 3-quinquies e 371-bis co. 4-bis c.p.p. ed il solo riferimento all'aggravante all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.

Non da ultimo, si segnala inoltre che il decreto ha anche apportato modifiche all'art. 1 D.Lgs. 10/3/2023, n. 24 sul c.d. whistleblowing,

estendendo l'ambito di applicazione del decreto ai reati di cui agli artt. 275-bis e ss. c.p. e 12 co. 1-bis D.Lgs. 28/6/1998.

3.7 Le Linee Guida Confindustria 2021.

Le nuove "*Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*" adottate da Confindustria nel giugno 2021, prendono in considerazione il quadro delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute a seguito della revisione del marzo 2014,

A tal proposito va rilevata l'opportuna considerazione -ivi descritta- dell'adozione di un approccio integrato nella gestione dei rischi, con uno specifico approfondimento in materia di *compliance* fiscale.

Viene altresì confermata la finalità delle Linee Guida, predisposte per "*orientare le imprese nella realizzazione dei modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative. Pertanto, fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello che sia conforme ad esse, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice*".

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del Decreto, nel ricollegare l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione degli illeciti contemplati agli artt. 24 e seguenti, ha previsto l'obbligatoria istituzione di

un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso proponendone anche l'aggiornamento all'occorrenza.

Tale organismo (Organismo di Vigilanza detto anche ODV), inoltre, per essere in linea con le previsioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, deve essere caratterizzato da:

1) ***autonomia* ed *indipendenza***, vale a dire terzietà rispetto alle attività ed alle funzioni aziendali da esso controllate; l'ODV, infatti, deve essere garantito da ogni possibile forma di interferenza e/o di condizionamento od opera di qualunque organo o funzione dell'ente (e, in particolare, dall'organo dirigente);

2) ***professionalità***, che equivale al possesso di comprovate e specifiche competenze in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001, necessarie per l'espletamento delle delicate funzioni di vigilanza e controllo ad esso attribuite, nonché un'approfondita conoscenza della struttura organizzativa della Fondazione;

3) ***continuità d'azione***, ovvero costanza nella vigilanza in ordine al rispetto del Codice Etico, del Modello e delle procedure ad esso riferibili, nonché nell'assicurarne il periodico aggiornamento.

4.2 Requisiti.

La nomina a componente dell'Organismo di Vigilanza e la durata in carica nella funzione è subordinata:

a) al possesso di requisiti di onorabilità analoghi a quelli necessari per la nomina del Presidente del CdA;

b) all'assenza di cause di incompatibilità e di motivi di conflitto di interesse con altre funzioni e/o incarichi aziendali tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio;

c) alla dimostrazione di capacità professionali adeguate al ruolo da ricoprire, con particolare riguardo alla conoscenza della materia di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, alle modalità di commissione dei reati, ai sistemi di gestione e controllo aziendali.

* * *

a) Con riferimento all'onorabilità il componente dell'ODV non devono essere stati condannati:

   1) con sentenza (anche non definitiva) di condanna o di patteggiamento *ex* art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti nel D.Lgs. 231/01;

   2) con sentenza (anche non definitiva) che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

b) Con riguardo all'incompatibilità ed ai motivi di conflitto di interesse, l'ODV, dal momento della nomina e per tutta la durata in carica, non dovrà:

   1) svolgere funzioni esecutive con poteri decisionali per conto della Fondazione;

   2) intrattenere rapporti di affari con l'Ente tali da condizionarne l'autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni;

3) far parte del nucleo familiare del Presidente del CdA o di soggetti con ruolo apicale, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado e dal convivente.

La sussistenza di tali requisiti soggettivi deve essere, di volta in volta, accertata dal CdA che nomina l'Organismo di Vigilanza, e ciò sia preventivamente, sia periodicamente – almeno una volta l'anno –, durante tutto il periodo di durata in carica dell'OdV.

4.3 Nomina, durata e revoca.

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è organo monocratico, composto da un professionista esterno all'Ente.

Esso è istituito dal CdA della Fondazione.

L'OdV resta in carica tre anni e può essere rinnovato nella funzione.

Nell'ottica di garantirne la piena indipendenza ed autonomia di azione, l'ODV riporta direttamente ed esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti di onorabilità, professionalità, assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente paragrafo, in costanza di mandato, determina la decadenza dell'incarico.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del CdA che può disporla ove sussista una giusta causa.

È da ritenersi giusta causa di revoca del componente dell'ODV l'inadempimento, per dolo o colpa grave, dei doveri, dei compiti e delle attribuzioni spettanti a tale organismo ed elencati nel successivo paragrafo.

In caso di revoca o decadenza, il Consiglio di Amministrazione, provvede tempestivamente alla sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento dei requisiti soggettivi sopra indicati.

4.4 Compiti ed attribuzioni.

Nello svolgimento della sua attività, l'Organismo di Vigilanza – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – può avvalersi, se necessario, del supporto di altre funzioni aziendali, ovvero di consulenti esterni.

All'Organismo di Vigilanza sono conferite le seguenti attribuzioni:

4.4.1 Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

a) L'ODV esercita i poteri di controllo attribuitigli dal Modello, anche attraverso l'emanazione di direttive interne: a tale fine, l'organismo effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a rischio, come definite nelle parti speciali del Modello.

b) L'Organismo raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello, e procede al controllo dell'effettiva presenza, della regolare tenuta e dell'efficacia della documentazione richiesta, in conformità a quanto previsto nelle singole parti speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiorna la lista di informazioni, comprese le segnalazioni, che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso ODV o tenute a sua disposizione.

c) L'OdV effettua verifiche mirate sulle principali operazioni poste in essere dalla Fondazione, nell'ambito dei processi a rischio, e ne dà evidenza in una relazione scritta, da trasmettersi agli organi societari nell'ambito dell'attività di reportistica periodica.

d) L'Organismo, inoltre, conduce le indagini interne finalizzate ad accertare la fondatezza delle presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, portate alla sua attenzione da segnalazioni, o emerse nel corso dell'attività di vigilanza svolta dall'ODV stesso.

e) L'ODV si coordina con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nei processi a rischio. A tal fine esso viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nei processi a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'ODV devono essere inoltre segnalate, da parte del management, eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato.

f) L'ODV si coordina con i referenti delle diverse funzioni aziendali, per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello: definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.

4.4.2 Verificare la reale efficacia e l'effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

a) L'ODV aggiorna il sistema di identificazione, classificazione e mappatura dei processi a rischio, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo e della struttura aziendale, al fine di proporre i necessari adeguamenti del Modello, per renderlo efficace anche in relazione ai mutamenti aziendali e normativi intervenuti. A tal fine il *management* e gli addetti alle attività di controllo, nell'ambito delle singole funzioni, devono segnalare all'Organismo le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere scritte (anche via e-mail) e non anonime.

b) L'ODV verifica che gli elementi previsti dalla Parte Speciale del Modello, per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.), siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre aggiornamenti degli elementi stessi.

4.5 Poteri.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'ODV:

- gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali;
- dispone di risorse finanziarie e professionali adeguate, il cui stanziamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- si avvale del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo;
- può avvalersi di terzi esterni, portatori di competenze necessarie per l'ottimale svolgimento dei propri compiti.

4.5.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei *report* inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta, in un apposito database del quale cura l'aggiornamento.

4.5.2 Coordinamento con altre funzioni e attribuzione di incarichi.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'ODV è supportato da una risorsa interna appositamente dedicata.

L'Organismo si avvale, inoltre, del supporto delle altre funzioni di direzione che, di volta in volta, si rendano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

4.6 Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno con cadenza trimestrale e, in ogni caso, tutte le volte ne viene ravvisata la necessità.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal componente monocratico.

L'Organismo di Vigilanza adotta un apposito regolamento disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento (convocazioni, programma delle verifiche, piano della formazione ecc.).

4.7 Flussi informativi verso il CdA

Con riferimento all'attività di reporting l'Organismo di Vigilanza relaziona, mediante comunicazioni scritte al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, in merito all'esito delle verifiche svolte e alle iniziative intraprese.

L'OdV può essere consultato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche mentre, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa il Consiglio di Amministrazione e il Revisore Unico.

Annualmente, poi, l'OdV redige una relazione scritta sulle attività svolte nel corso dell'anno e la invia al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

4.8 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere comunicata ogni informazione, di qualunque tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nei processi a rischio, nei termini e con le modalità che seguono.

L'ODV potrà essere contattato, anche in forma anonima, mediante comunicazione scritta indirizzata al componente *monocratico della*

Fondazione – Via Vallere n. 4, 24057 Martinengo (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza.

5. IL WHISTLEBLOWING

Come già sopra accennato, una importante novità normativa in ambito di responsabilità amministrativa da reato, si è avuta con il **D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24** recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*".

Tale normativa, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo normativo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

La nuova disciplina sul *whistleblowing* è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei *media*. Dall'altro, è strumento per contrastare -e prevenire- la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

È indubbio, quindi, l'impatto che tale nuova modalità di gestione delle segnalazioni ha avuto sul sistema dei controlli interni e sugli assetti organizzativi delle imprese, nonché sui modelli organizzativi ex d.lgs.231/2001.

Per ciò che concerne i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001, il nuovo decreto ha abrogato l'originaria normativa prevista abrogando i commi 2-*ter* e 2-*quater* art. 6 D.Lgs. 231/2001 e sostituendo il comma 2-*bis*. Il nuovo comma prevede, infatti, che "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23*

ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)".

5.1 Ambito applicativo oggettivo

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n. 24/2023, il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Sempre l'art. 1 esclude dal proprio ambito applicativo:

a. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

b. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

c. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Ulteriori esclusioni dell'ambito applicativo sono quelle previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 1, laddove vengono escluse dalla disciplina del whistleblowing le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 l.n. 300/1970.

Tutte ipotesi in cui, seppure sia rinvenibile la sussistenza di un interesse pubblico assimilabile a quello interessato dalla disciplina del *whistleblowing*, la tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

5.2 Ambito applicativo soggettivo

È l'art. 3 ad individuare l'ambito di applicazione soggettiva: è individuata una platea ampia nell'ambito della quale possono verificarsi le violazioni per ovviare alle quali sono introdotte le norme in esame.

Con riferimento al settore privato, la normativa trova applicazione ai soggetti che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

5.3 I canali di segnalazione

Il decreto prevede differenti modalità per poter effettuare la segnalazione.
La trasmissione delle informazioni deve avvenire secondo un canale prioritario dedicato di segnalazione interna, e solo in via eccezionale attraverso la segnalazione esterna o con la divulgazione pubblica.

SEGNALAZIONE INTERNA

Così come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023, attraverso i canali di segnalazione interna i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2015, attivano, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno,

anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Non sono previsti particolari requisiti di forma per le segnalazioni, che possono essere validamente recepite sia quando prodotte in forma scritta, anche digitale, sia oralmente.

SEGNALAZIONE ESTERNA

Le specifiche condizioni che consentono di ricorrere alla segnalazione esterna sono previste dall'art. 6 del decreto e sono riconducibili a due ordini di ragioni:

1. inefficacia/impossibilità dell'utilizzo del canale interno, che si realizza quando al momento della presentazione della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
    a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso decreto;
    b. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
    c. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
2. Ragioni d'urgenza, quando:
    a. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Onerata della predisposizione di un canale di segnalazione esterna è l'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso la divulgazione pubblica vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 15, la divulgazione pubblica richiede la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

a. la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

GLI STRUMENTI DI TUTELA

Sono numerose le misure previste dalla norma al fine di tutelare i soggetti segnalanti, con la duplice finalità:

- **immediata**, di preservare coloro che si attivano a tutela dell'interesse pubblico da eventuali possibili ritorsioni;
- **più ampia**, di assicurare, attraverso la garanzia della tutela delle persone segnalanti, l'efficacia dello strumento, cui sarà ragionevolmente più diffuso il ricorso, prevedendo misure di tutela delle condizioni delle persone.

Accanto all'ordinaria tutela dei dati personali (cfr. art. 13), sono previsti specifici obblighi di riservatezza, che vanno dalla segretezza della identità dei segnalanti, ai limiti temporali della legittimità della conservazione dei dati degli stessi, per cui le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse (cfr. art. 12).

Ulteriori specifiche misure sono destinate a prevedere misure di protezione (cfr. art. 16) e a rendere effettivo il divieto di ritorsione. Con riferimento a questo ultimo tipo di garanzia, l'art. 17, prevede tutta una serie di presunzioni che, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla segnalazione, fanno assumere quelle azioni come ritorsive, onerando l'autore della prova del contrario.

6 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

6.1 Formazione del personale.

La Fondazione promuove la conoscenza del Codice Etico, del Modello, dei relativi protocolli interni, delle procedure e dei loro aggiornamenti tra tutti i suoi organi dirigenti e dipendenti.

Costoro, dunque, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli ed a contribuire alla loro attuazione.

A tal fine la Fondazione organizza la formazione del personale che viene articolata su livelli qui di seguito indicati:

1) Personale responsabile di Funzione e personale con funzioni di rappresentanza dell'ente:

a) corso di formazione al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;

b) corso di formazione al momento dell'assunzione dell'incarico;

c) comunicazioni periodiche, anche attraverso e-mail, di aggiornamento;

d) incontri di formazione periodici sulle novità in materia di D.Lgs. n. 231 del 2001 e sulle normative a questo riferibili.

2) Altro personale:

a) nota informativa interna al momento dell'approvazione del presente Modello ed ogni volta che vengono approvate sue modifiche od integrazioni;

b) informativa in sede di assunzione per i neo assunti;

c) comunicazioni di aggiornamento.

6.2 Informativa a collaboratori e *partners*.

La Fondazione promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i *partners*, i consulenti, i collaboratori, gli utenti ed i fornitori.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, sulle politiche e sulle procedure che l'Ente ha adottato in attuazione del presente Modello, nonché sui testi delle clausole contrattuali che, coerentemente a

detti principi, politiche e procedure, verranno adottate dalla Fondazione, e delle quali verrà richiesta espressa accettazione.

6.3 Contenuti della formazione ed informazione.

I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze per la Fondazione derivanti dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio del processo in cui gli stessi operano.

6.4 Formazione ed informazione in materia di *whistleblowing*

La Fondazione al fine di garantire una gestione consapevole, accurata e professionale delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023, mira a sensibilizzare - anche attraverso un'attività di formazione e informazione- i soggetti interni ed esterni a vario titolo coinvolti circa le implicazioni etiche, legali e di riservatezza che scaturiscono dalle procedure di segnalazione.

A tal fine:

- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione devono ricevere una specifica formazione relativa alla gestione del canale;
- gli uffici o le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettono a disposizione della persona segnalante

informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

6.4.1. Obblighi di formazione

La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili.

A tal fine, è opportuno che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva un'adeguata formazione in relazione ai relativi argomenti:

- aspetti normativi;
- procedure e presupposti;
- principi generali di comportamento;
- confidenzialità e riservatezza;
- etica ed integrità;
- ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.

Tale formazione dovrà essere erogata con cadenza periodica, al fine di garantirne l'efficacia

6.4.2. Obblighi informativi

La Fondazione prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente.